



COMUNE DI VITTORIA

Spedita al CO. RE. CO. - Ragusa

il

19

Prot. N.

L'impiegato responsabile:

PROVINCIA DI RAGUSA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Cimiteriale.

del Reg. n. 29/04/1998

L'anno millenovecentonovantotto

il giorno ventinove

il mese di Aprile

alle ore 19,00

, nella sala delle adunanze consiliari,

la seduta di prosecuzione straordinaria d'urgenza.

di oggi, partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Dezio Giuseppe			16) Burrazese Corcoraci Raffaele		X
2) Argentino Gaspare			17) Bordonaro Leonardo		X
3) Curciullo Angelo			18) Lena Nunzio		X
4) Cerri Giombattista			19) Spina Gaetano		X
5) Di Stefano Emanuele		X	20) Nicosia Antonio		X
6) Carbonaro Gaetano			21) Mannelli Rosario		X
7) Siggia Giovanni			22) Zelante Roberto		X
8) Faviana Salvatore			23) Terranova Riccardo		
9) Branchetti Giulio			24) Guastella Domenico		
10) Nicosia Fabio			25) Cannizzo Giuseppe		
11) Caruso Francesco			26) Marchi Luigi		
12) Belluardo Francesco			27) Giommarresi Salvatore		
13) Scotto Giovanni		X	28) Ficichia Giovanni		
14) Guastella Giuseppe		X	29) Muscia Claudio		
15) Iapichino Claudio			30) Dieli Salvatrice		

Presenti N. 21

Assenti N. 0

Il Legale ha verificato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Avv. Angelo CURCIULLO

Presidente del Consiglio Comunale.

Supplente

Assiste il Segretario Generale Dottore Carmelo Colombo

Partecipa ai lavori il V. Sindaco Sig. Pasquale Ferrara.

La seduta è pubblica.

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.</p> <p>Vittoria, <u>19/02/1998</u> Il Responsabile del Servizio BARONE</p>	<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE/NULLA DA ECCEPIRE sotto il profilo della regolarità contabile.</p> <p>Vittoria, <u>19/02/1998</u> Il Responsabile di Ragione LO CASTRO</p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Vista la presente proposta di deliberazione ATTESTA che esiste la copertura finanziaria della spesa da impegnare al Cap. <u>non implica imp. di spesa</u></p> <p>Vittoria, <u>19/02/1998</u> Il Responsabile di Ragioneria LO CASTRO</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE Vista la presente proposta di deliberazione Visti i superiori pareri prescritti dalla legge esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della legittimità, tenuto conto dei pareri sopra espressi</p> <p>Vittoria, <u>27/04/1998</u> Il Segretario Generale COLOSIBO</p>

Con riferimento all'argomento posto al punto n° 14 dell'o.d.g. avente per oggetto "Approvazione Regolamento Cimiteriale", il Presidente espone quanto segue:

"Con decreto del Presidente della Repubblica del 10/9/1990, n° 285, pubblicato sulla G.U.R.I n°239 del 12/10/1990, è stato approvato il Regolamento di polizia mortuaria composto di n°108 articoli.

Tale Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°361 del 24/5/1991.

In considerazione di quanto sopra il vigente Regolamento locale di polizia mortuaria, nel testo unico approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n°144 del 27/10/1894 e n°11 del 14/2/1897 e come integrato e modificato con delibera di Giunta Commissariale n°81 del 7/5/1921, risulta ormai superato e non rispondente alle norme del suddetto Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R.n°285/1990.

Per le superiori motivazioni l'Ufficio Comunale competente ha elaborato, secondo la normativa vigente, un nuovo "Regolamento Cimiteriale" composto di n° 91 articoli, e ciò al fine di meglio regolamentare i Servizi Cimiteriali del Comune.

Su tale "Regolamento" è stato reso parere favorevole da parte del Capo Servizio Igiene Pubblica, dell' A.U.S.L. n° 7 di Ragusa con note n°2128/I.P. del 14/10/1997 e n° 2163 del 21/10/1997, con obbligo di apportare al Regolamento stesso alcune modifiche ed integrazioni, per come indicate nelle suddette note.

Per quanto sopra il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.

A questo punto il Presidente dà lettura dei 91 articoli che compongono il Regolamento sottoponendoli, uno ad uno, all'approvazione del Consiglio Comunale.

In ordine all'art.1 il Presidente propone un emendamento aggiuntivo: inserire, alla fine dell'articolo, il seguente comma 2): "Le norme in esso contenute riguardano le concessioni effettuate successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.1, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti l'art.2 che viene approvato all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti. In ordine all'art.3 il Presidente propone un emendamento modificativo: sostituire, al 1° comma, le parole "Il Comune" con "L'Amministrazione Comunale".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.3, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti. In ordine all'art.4 il Presidente propone un emendamento sostitutivo: sostituire, il comma 4° con il seguente: Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma lettera g) della legge 8 giugno 1990, n.142, può individuare ed istituire particolari servizi da erogare a tariffa ordinaria o agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.4, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti. Escono i consiglieri Ficicchia e Muscia. (Consiglieri presenti n.19). Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n°5 al n°14, che vengono approvati all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.15 il Presidente propone un emendamento sostitutivo: sostituire il comma 1° con il seguente:

1. Il Sindaco disciplina le modalità nonché i percorsi consentiti per i trasporti funebri, con propria ordinanza.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.15, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.16 il Presidente propone un emendamento aggiuntivo al comma 1°: aggiungere, dopo le parole "precedente art.9", la frase "ed alle specifiche normative sanitarie".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R.

tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.16, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.17 al n.19 che vengono approvati all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.20 il Presidente dà lettura di un emendamento aggiuntivo, al comma 7, proposto dal Servizio Igiene Pubblica con nota prot.n.2128/I.P. del 14/10/1998: aggiungere, alla fine del comma, la frase: "sentito il Dirigente dell'Ufficio Igiene Pubblica". Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.20, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti. Esce il Consigliere Giommarresi (Consiglieri presenti n.18). Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.21 al n.30 che vengono approvati all'unanimità dai 18 Consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.31 il Presidente dà lettura di un emendamento aggiuntivo, proposto dal Servizio di Igiene Pubblica con nota prot. n.2163/I.P. del 21/10/1997: aggiungere il seguente comma C) "Le fosse di inumazione devono avere i requisiti di cui all'art.71 e seguenti del D.P.R. 285/90".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.31, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti l'art.32 che viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.33 il Presidente dà lettura di un emendamento aggiuntivo, al comma 4, proposto dal Servizio Igiene Pubblica con nota prot.2163/I.P. del 21/10/1997: aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo:

"Prima della deposizione del feretro il fondo del loculo deve essere cosperso con calce; la chiusura del loculo deve essere eseguita con muratura di mattoni pieni posti in opera per la larghezza e successivamente intonacati con buona malta cementizia a doppio strato".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.33, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti. Esce il Consigliere Marchi (consiglieri presenti n.17).

Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.34 al n.36 che vengono approvati all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.37 il Presidente dà lettura di un emendamento sostitutivo al comma 1°, proposto dal Servizio Igiene Pubblica con nota prot. 2163/I.P. del 21/10/1997: sostituire il 2° paragrafo del comma 1° con il seguente: "Il dirigente l'Ufficio di Igiene Pubblica, verificata l'integrità del feretro destinato a successiva tumulazione, potrà disporre l'allungamento, non inferiore a mesi 12, del periodo di inumazione. Le salme esumate se destinate a successiva tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa di legno e zinco confezionate a norma dell'art.9 del presente regolamento".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.37, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.38 al n.48 che vengono approvati all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.49 il Presidente dà lettura di un emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali nella seduta del 19/2/1998: aggiungere, alla fine della comma 1, il seguente periodo:

"Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- LAPIDI: formate da lastra orizzontale per l'intera copertura del loculo a terra, posta a cm.20 dal piano strada con pendenza sul retro di cm.10. Potrà essere sormontata da elemento verticale avente altezza massima di cm.40, per un totale di cm.70, dal piano strada.

- MONUMENTI: formati come sopra ma sormontati da elemento verticale sino all'altezza totale di cm.140 dal piano strada.

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.49, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.50 al n.52 che vengono approvati all'unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Escono i Consiglieri Argentino e Iapichino (Consiglieri presenti 15).

In ordine all'art.53 il Presidente propone un emendamento al comma 3: togliere, al 2° rigo, la frase "per una sola volta", ed alla fine del comma aggiungere: "Il Concessionario che non richieda la rinnovazione almeno 6 mesi prima della scadenza, decade dalla concessione medesima con la scadenza del termine di cui al precedente comma".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità. Quindi il Presidente pone ai voti l'intero art.53, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 15 consiglieri presenti e votanti. Esce il consigliere Nicosia Fabio (Consiglieri presenti n.14).

In ordine all'art.54 il Presidente dà lettura di un emendamento aggiuntivo al comma 4° proposto dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali nella seduta del 19/2/1998: aggiungere, dopo la frase "ed in deroga al primo comma", la frase "compatibilmente con le disponibilità di tumuli".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Sempre in ordine all'art.54 il Presidente propone un emendamento modificativo del comma 5: sostituire il periodo "in ogni tempo secondo le disponibilità domanda di concessione" con il periodo "limitatamente alle aree disponibili, a mezzo di apposito bando annuale, da emanarsi sulla base di regolamento approvato dal Consiglio Comunale". Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Quindi il presidente pone ai voti l'intero art.54 come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.55 al n.71 che vengono approvati all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

In ordine all'art.72 il Presidente propone un emendamento modificativo del 2° comma: sostituire la frase finale "da riconoscere dall'Ufficio" con la frase "riconosciute dal Sindaco".

Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 il Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ed il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità.

Quindi il presidente pone ai voti l'intero art.72, come sopra emendato, che viene approvato all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti. Successivamente il Presidente pone ai voti, uno ad uno, gli articoli dal n.73 al n.91 che vengono approvati all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

A questo punto, il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l'approvazione dell'intero "Regolamento Cimiteriale" composto di n°91 articoli, come sopra emendato.

La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n°14

Voti favorevoli n°14

Pertanto,

Udi
Sen
Vis
Vis
esp
Vi
V
Se
Se
VI
Pe
Vi
in
V
R
V
A

IL CONSIGLIO

Udito il Presidente;
Sentita la superiore relazione;
Visto il D.P.R. n°285/1990;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/6/1993,
esplicativa del D.P.R. n°285/1990;
Visti gli atti d'ufficio;
Visti i pareri espressi ai sensi della L.R. 48/91 dal Responsabile del Servizio, dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze e dal Segretario Generale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali nella seduta del 19/2/1998;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/4/1998.
Visti i pareri favorevoli espressi dai Consigli Circostrizionali;
Ritenuto di provvedere al riguardo
Visto l'OREL in vigore
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Approvare il "Regolamento Cimiteriale" composto di n°91 articoli, come sopra emandato, che si allega al presente atto sotto la Lett."A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Revocare il Regolamento locale di Polizia Mortuaria nel testo unico approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°144 del 27/10/1894, n° 11 del 14/2/1897 e come integrato con modifiche con delibera della Giunta Commissariale n°81 del 7/5/1921.

cimit/VS5



CITTA' DI VITTORIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE

EMENDAMENTI proposti dal Presidente del Consiglio Comunale
ed approvati dal Consiglio Comunale.

PARERI L.R. 48/1991 E L. 142/1990

Sugli emendamenti proposti ed approvati in Consiglio

SETTORE

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola la materia della presente deliberazione.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL CAPO SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, comma 1° della L. 142/1990

nella sua entirety

IL RESP. DI RAGIONERIA

Non implica impegno spese
Si attesta la copertura finanziaria.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL RESP. DI RAGIONERIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente proposta.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI VITTORIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE

EMENDAMENTI proposti dal Presidente del Consiglio Comunale
ed approvati dal Consiglio Comunale.

PARERI L.R. 48/1991 EL. 142/1990

Sugli emendamenti proposti ed approvati in Consiglio

SETTORE

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola la materia della presente deliberazione.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL CAPO SETTORE

F.to BARONE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, comma 1° della L. 142/1990

nella sua entirety

IL RESP. DI RAGIONERIA

F.to Lo Castro

Non implica impegno di spesa
Si attesta la copertura finanziaria.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL RESP. DI RAGIONERIA

F.to Lo Castro

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente proposta.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Colombo



CITTA' DI VITTORIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE

EMENDAMENTI proposti dal Presidente del Consiglio Comunale
ed approvati dal Consiglio Comunale.

PARERI L.R. 48/1991 E L. 142/1990

Sugli emendamenti proposti ed approvati in Consiglio

SETTORE

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola la materia della presente deliberazione.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL CAPO SETTORE

F.to BARONE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, comma 1° della L. 142/1990

nella sua escofine

IL RESP. DI RAGIONERIA

F.to Lo Castro

Non mi fa impeto essere
Si attesta la copertura finanziaria.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL RESP. DI RAGIONERIA

F.to Lo Castro

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente proposta.

Vittoria, li 29/4/1998

TIMBRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Colombo

All. "A"

CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.50 DEL 29/04/1998

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le norme in esso contenute riguardano le concessioni effettuate successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e dall'autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'articolo 22 della L. 8 giugno 1990 N. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23, e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- m) le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dall'amministrazione comunale.

4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare ed istituire particolari servizi da erogare a tariffa ordinaria o agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI

ART. 6

Depositi di osservazioni ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica locale..

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Art.7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e, su eventuali prescrizioni del Dirigente di Igiene Pubblica, avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante .

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale dotterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285;
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati di norma con le stesse modalità di cui al comma precedente e in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, su prescrizione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,650.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione dell'U.S.L. del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata all'inumazione, deve successivamente essere praticata nella parte inferiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; in tal caso si ritiene superfluo l'uso della cerchiatura del feretro (art. 8 p. 2 circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/6/1993).

Art.10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura del cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione e dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può fargli durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13

Privativa ed esercizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico del 25 ottobre 1925 n. 2578.

2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art 19/3 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, nella misura stabilita in tariffa quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

5. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere .

6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

7. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 3 giugno 1990 n. 142 e particolarmente, in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

ART.14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della calza, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in concomitanza all'applicazione dell'art. 10 del presente regolamento.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

ART.15

Orario dei trasporti

1. Il Sindaco disciplina le modalità nonché i percorsi consentiti per i trasporti funebri, con propria ordinanza.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 ed alle specifiche normative sanitarie; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 235/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Per i decessi occorsi in Ospedale, eseguite le formalità di cui all'art. 8 del D.P.R. n.235/90, il cadavere può essere consegnato ai familiari che ne fanno richiesta a condizione che non sia stato richiesto riscontro diagnostico od autoptico nonché in tutti i casi di morte violenta o di casi specifici per i quali è richiesta l'osservazione nei relativi depositi.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti con auto funebre in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni
per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale e di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e dalle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 235/90, sentito il Dirigente dell'Ufficio Igiene Pubblica.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di cenere deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in un cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,860, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

(CIM-RL2)

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 N. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Comunale di Vittoria (C/da Cappellares)
- 2) Frazione di Scoglitti.

Art. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art.22 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285.

6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persona appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in tomba di famiglia.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone nate o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29

Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 30.

5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 giugno 1990 N. 142.

3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
 - c) Le fosse di inumazione devono avere i requisiti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Art. 32

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opera murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 3 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n.285. E' concessa deroga a quanto sopra per le sepolture private, tombe di famiglia, tombe sociali ed ogni altra opera tendente al completamento del 1°, 2° e 4° Reparto del Cimitero di C/da Cappellaris, per cui le dimensioni sopra citate non potranno essere inferiori a: lunghezza m. 2,10, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75, atteso che il progetto di ampliamento e di assegnazione delle aree è antecedente alla circolare Ministero Sanità n. 24/93.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285. Prima della deposizione del feretro il fondo del loculo deve essere cosparso con calce; la chiusura del loculo deve essere eseguita con muratura di mattoni pieni posti in opera per la larghezza e successivamente intonacati con buona malta cementizia a doppio strato.

Art. 34

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata in anni uno (1) rinnovabile eccezionalmente per un altro anno.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto di assegnazione sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi nelle misure previste.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, non prima di 24 mesi dalla data di sepoltura. Il Dirigente l'Ufficio di Igiene Pubblica, verificata l'integrità del feretro destinato a successiva tumulazione, potrà disporre l'allungamento, non inferiore a mesi 12, del periodo di inumazione. Le salme esumate se destinate a successiva tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa di legno e zinco confezionate a norma dell'art. 9 del presente regolamento.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 38

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e non inferiore ad anni 5.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o ossarietto Comunale.

Art. 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 42

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. Ai sensi dell'Art. 12 del D.L. 31/8/1987, n. 359, come convertito nella legge 29/10/1987 n. 440, che dispone che la cremazione è servizio pubblico gratuito, è a totale carico del Comune il costo per le cremazione delle salme di persone che all'atto della morte risiedevano nel Comune stesso.

3. Rimangono a totale carico dei familiari le spese per il trasporto della salma sino al luogo della cremazione e successivo eventuale ritorno ed ogni altra spesa.

Art. 43

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 44

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione del Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 47

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

Per cortei ed operazioni cimiterili occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta del concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico competente in relazione al carattere del cimitero.

Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- LAPIDI: formate da lastra orizzontale per l'intera copertura del loculo a terra, posta a cm. 20 dal piano strada con pendenza sul retro di cm. 10. Potrà essere sormontata da elemento verticale avente altezza massima di cm. 40, per un totale di cm. 70, dal piano strada.
- MONUMENTI: formati come sopra ma sormontati da elemento verticale sino all'altezza totale di cm. 140 dal piano strada.

2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dell'ufficio tecnico competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente all'istanza di autorizzazione.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 85.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, purchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41, in quanto applicabili.

TITOLO III

C O N C E S S I O N I

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi ipogei ed epigei, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Art. 53

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 235.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per arce destinate alle sepolture per famiglie e collettività, sodalizi rinnovabile previo pagamento del canone di concessione vigente.

b) in 25 anni per i loculi ipogei ed epigei o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

c) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/ansole cinerarie individuali rinnovabile previo pagamento del canone di concessione vigente.

3. Per i casi di cui al comma 2° lett. b), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione vigente. Il Concessionario che non richiada la rinnovazione almeno 6 mesi prima della scadenza, decade dalla concessione medesima con la scadenza del termine di cui al precedente comma.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di pagamento del canone di concessione. È altresì consentita la duplice tumulazione di resti, da sistemare in apposita cassetta, e di feretro; va comunque verificato il rapporto di parentela che può essere in linea retta (ascendente e discendente), collaterale (fratelli), e coniugi. Nei casi di cui sopra la scadenza della concessione per i resti mortali andrà a coincidere, previo pagamento o rimborso a conguaglio, con la data di scadenza della Concessione riguardante il feretro.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 2 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o alla sistemazione in altro sito salvo il pagamento del canone di concessione vigente.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 54

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 52, può concedersi solo in presenza della salma per loculi ipogei o epigei, dei resti per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, compatibilmente con le disponibilità di tumuli, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 52, è data limitatamente alle aree disponibili, a mezzo di apposito bando annuale da emanarsi sulla base di regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

6. La concessione di aree non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione ed a persona che sia titolare di concessione di altro suolo o tomba di famiglia ed in essa ne abbia diritto.

7. Per la concessione di aree, di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessione di aree o di manufatti cimiteriali.

8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 55

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, (sodalizio, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1958, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 56

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 57

Costruzione dell'opera - Termini.

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 68 ed all'inizio delle opere relative entro anni uno dalla data di registrazione dell'atto di concessione ed al completamento delle opere relative entro 3 anni dall'inizio.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti o su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di anni 1 (uno).

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato
di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

$$\frac{1}{\text{"N"}}$$

della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quanto:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, cenere o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree con parziale

o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quanto:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, cencri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/99$ della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad $1/3$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 63

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54 penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

Art. 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 96 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione edilizia.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.43 e 49 in quanto compatibili.

Art. 68

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 Settembre 1990, n. 235 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con concessione edilizia.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3.
quella
conse
edilizia
9.
collo
a) p
1
b)

3. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione edilizia.

9. I concessionari di sepoltura privata ipogea hanno facoltà di collocare:

a) previa autorizzazione edilizia:

la copertura tombale avente il piano inclinato posto a quota cm. 20 dal piano stradale eventualmente sormontato da lapide ricordo o similare avente una altezza massima dal piano stradale di ca. 70;

b) previa concessione edilizia:

la copertura tombale avente il piano inclinato posto a quota cm. 20 dal piano stradale e lapide ricordo o similare sino all'altezza di ca. 140 dal piano stradale;

c) è fatto obbligo per le opere di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti nel 1° e 2° Reparto l'utilizzo di pietre naturali, pietra di Coaiso, marmo bianco, pietra locale, eventualmente integrata da piccole modanature o fregi in marmo o pietra variamente colorata. È altresì vietato l'utilizzo dei graniti.

Nessuna limitazione sull'impiego dei materiali è prevista per il 3° reparto.

Art. 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 67, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 70

Recinzione aree-Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' data facoltà al Responsabile dell'Ufficio di imporre alle imprese di cui sopra l'utilizzo di veicoli idonei all'attraversamento di viali di ridotte dimensioni.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 72

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato per stagioni dal Sindaco.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Sindaco.

Art.73

Sospensione dei lavori in occasione

della commemorazione dei Defunti.

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato che verrà di volta in volta stabilito da ordinanze sindacali.

Art. 74.

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle concessioni ed alle autorizzazioni.

Egli può di concerto con l'U.T.C. Comunale impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

3. Il Responsabile dell'U.T.C. vigila e controlla che l'esecuzione di sodalizi e tombe di famiglia sia conforme alle concessioni edilizie, ed accertata la regolare esecuzione, su richiesta, ne rilascia il certificato di conformità.

Art. 75

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 76

Funzioni- Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR n. 285/90 e disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dallo stesso D.P.R., n. 285/90.

Art.77

Divieti

- 1.E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 78

Assegnazione gratuita di sepoltura

a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale e della Frazione del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 79

Mappa

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina metallica applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 82

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Art. 83

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi ipogei ed epigei, nicchie, ecc.) o l'apposizione di (croci, lapidi, busti) o la costruzione di (tombini, tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art.51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventivo atto deliberativo, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, ad esclusione della concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o tombe sociali per i quali necessita apposito atto deliberativo.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 87

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 88

Sepulture private a tumulazione pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1860, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionalè.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepoltura a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90

Rifiuti

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali verranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 91

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed eventuali successive modifiche od integrazioni con gli orientamenti interpretativi della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93.

(CIM4-DF5)

IL PRESIDENTE

CORCIULLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

DEZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

COLOMBO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale

dal 7/6/1998 al 21/6/1998

col n. 2404 del Reg. pubblica

senza reclami.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 2404

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal 7/6/1998

al 21/6/1998 e che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 22/6/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

(Spazio riservato all'organo di controllo)

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE

S' ATTESTA

che il CO.FE.CO., nella seduta
del 02 LUG 1998 non ha
riscontrato vizi di legittimità con
decisione N. 5063/4800

Il Dirigente Superiore

F.to Skufforle

3520

MUNICIPIO DI VITTORIA

In conformità delle superiori dichiarazioni
si attesta che copia del presente atto è stata
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune del

11-08-98 al 26-08-98

senza opposizioni o reclami.

02 SET 1998

Il Segretario Generale

Il superiore attestato è conforme a quello
lo apposto dalla CO.RE.CO.

Vittoria, il 24 AGO 1998

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Adde Tomalia

